

Correntisti vs banche, un sentenza "istruttiva" dal Tribunale di Napoli

Di VALENTINO VECCHI



Con la recente sentenza n.29 del 3 gennaio scorso, il Tribunale di Napoli – nella persona del dr. Sacchi, estensore della pronuncia – si è espresso su molteplici e differenti questioni su cui ancora oggi si dibatte nell'ambito dei giudizi che vedono contrapposti i correntisti da un lato e gli istituti di credito dall'altro. La pronuncia, che appare di sicuro interesse, contempla taluni principi che vale la pena di riassumere.

PRESCRIZIONE

Preliminarmente, il magistrato, richiamando la sentenza n.4518/2014 della Suprema Corte, ha chiarito che l'eccezione di prescrizione – in quanto eccezione in senso stretto – *"deve fondarsi su fatti allegati dalla parte"*. Ne consegue che, laddove generica, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta. La banca, difatti, ha l'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse – indicando il limite di fido che si asserisce essere stato superato – con separata indicazione per ciascun conto oggetto di eccezione di prescrizione.

MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE

Il mancato assolvimento della banca all'ordine di esibizione – ex art.210 c.p.c. – di estratti conto non versati in atti dal correntista attore, non può determinare conseguenze negative per l'istituto di credito neppure ex art.116 c.p.c. Il magistrato, rammentando che l'onere di provare la fondatezza della domanda resta sempre e comunque in capo all'attore, ha chiarito che *"la correntista deve avvalersi degli strumenti, anche processuali, messi a sua disposizione dall'ordinamento, per procurarsi, prima dell'instaurazione del giudizio, la documentazione occorrente a supportare le proprie ragioni"*, precisando ulteriormente che *"ove ciò non faccia, tuttavia, la correntista, che nondimeno intraprenda l'azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente pur in mancanza di una parte degli estratti conto, non potrà poi dolersi della mancata ottemperanza, da parte della banca, all'ordine di esibizione, che eventualmente fosse stato emesso in corso di causa dal Tribunale"*.

CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE

Trattandosi di rapporti sorti negli anni '90 e, quindi, regolati da un regime di capitalizzazione degli interessi non fondato sul "principio di reciprocità", il magistrato ha escluso che la capitalizzazione trimestrale praticata dalla banca (in regime di reciprocità) a decorre dal 1° luglio 2000 possa ritenersi legittima per effetto dell'adeguamento operato ai sensi del secondo comma

dell'art.7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (ovverosia mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente con annotazione in estratto conto). Sul punto il magistrato, richiamando taluni precedenti giurisprudenziali, ha chiarito che *"il passaggio dalla disciplina previgente a quella introdotta con la novella del 1999, ha determinato per il correntista una modifica in senso peggiorativo delle condizioni del rapporto, in quanto la riforma dell'art. 120 TUB ha comportato il transito da un sistema in cui la capitalizzazione degli interessi era vietata (con la conseguente nullità delle relative clausole), ad un sistema in cui l'anatocismo è, a determinate condizioni, legittimo. Tale peggioramento, dunque, comporta l'applicabilità del citato art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R., ai sensi del quale è necessario un nuovo accordo tra le parti"*.

DETERMINAZIONE DEL TEG DEL RAPPORTO

Ulteriore questione delicata affrontata dal magistrato – e da sempre oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinario – concerne l'individuazione della corretta metodologia di calcolo da utilizzare onde determinare il TEG di un rapporto di conto corrente. Sul punto il giudice – richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione n.12965 del 22.06.2016 e ritenendo di aderire all'orientamento di quest'ultima – ha escluso che il TEG di un'apertura di credito in conto corrente possa essere determinato, ai fini delle verifiche "antiusura", adottando una metodologia di calcolo differente da quella indicata dalla Banca d'Italia agli istituti di credito ai fini del calcolo del TEGM (tasso da cui, come noto, discende la "soglia").

FINANZIAMENTI PER RIPIANAMENTO DI PASSIVITA'

Il magistrato ha giudicato infondata l'eccezione dell'attore che aveva chiesto di accertarsi la nullità – per difetto di causa – del finanziamento mediante il quale le parti avevano provveduto a consolidare l'esposizione debitoria di conto corrente. In merito, il giudicante ha preliminarmente osservato che la finalità di ripianamento dell'esposizione debitoria perseguita mediante la concessione di un finanziamento – finalità espressamente dichiarata nel contratto oggetto di causa – non è, in astratto, nulla, essendo volta comunque a perseguire un interesse meritevole di tutela.

"La conclusione invocata dall'attrice" – precisa il magistrato – "sarebbe stata sostenibile solo qualora, all'esito della CTU, il conto principale avesse presentato un saldo a credito della correntista e non invece quando, come accaduto nella specie, il saldo è pur sempre debitore, ancorché in misura inferiore a quella indicata negli e/c".

DOMANDA DI RIPETIZIONE DI INDEBITO

In ultimo, l'organo giudicante, richiamando l'oramai noto principio statuito dal supremo Collegio con la pronuncia n.798/2013, ha ritenuto non potersi accogliere la richiesta dell'attrice concernente la ripetizione – ex art.2033 c.c. – delle competenze illegittimamente addebitate dalla banca, atteso che a seguito delle rielaborazioni operate dal CTU i rapporti oggetto di causa mantengono un saldo debitore, sebbene in misura ridotta rispetto a quella risultante dagli estratti conto bancari.

VALENTINO VECCHI

dottore commercialista

esperto in contenzioso bancario

consulente tecnico del Tribunale

studio@valentinovecchi.it